

## Diritto camerale annuale: importi dovuti per il 2023



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che, con nota 11.11.2022 n. 339674, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **conferma per il 2023 gli importi del diritto camerale annuale già dovuti nel 2022** e in anni precedenti.

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, **il diritto è dovuto nelle seguenti misure:**

- i) **società semplici non agricole: 100,00 euro** (unità locale 20,00 euro);
- ii) **società semplici agricole: 50,00 euro** (unità locale 10,00 euro);
- iii) **società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro** (unità locale 20,00 euro);
- iv) **imprese individuali** (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): **44,00 euro** (unità locale 8,80 euro).

Relativamente alle **imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:**

- i) **imprese individuali: 100,00 euro** (unità locale 20,00 euro);
- ii) tutte le altre imprese: **importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022**, con un minimo di 100,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

A tali importi **occorre aggiungere la maggiorazione, fino al 20%, applicata dalle singole Camere di Commercio** che, per il triennio 2023-2025, **sarà oggetto di prossima approvazione con provvedimento ministeriale.**

**La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Con nota 11.11.2022 n. 339674, **il Ministero dello Sviluppo economico** (ridenominato in "Ministero delle Imprese e del Made in Italy") **conferma anche per il 2023 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.**

## Determinazione del tributo

L'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 aveva disposto la **riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.** La riduzione del tributo è **pari al 50% a decorrere dal 2017.** La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM 21.4.2011 (come disposto dall'art. 1 del DM 8.1.2015).

## Osserva

**Per il 2023, quindi, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2022, il tributo viene determinato applicando agli importi fissati dal citato decreto la riduzione del 50%.**

## Sezione speciale del Registro delle imprese

Per i **soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese**, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

## Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle **imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro**, le misure sono le seguenti:

- ✓ **imprese individuali: 100,00 euro** (unità locale 20,00 euro);
- ✓ **tutte le altre imprese: importi variabili** in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, **da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro** (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

## Unità locali e sedi secondarie di imprese straniere

Le unità locali e le sedi secondarie di **imprese con sede principale all'estero devono versare**, per ciascuna unità o sede, **l'importo di 55,00 euro.**

## Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai **soggetti iscritti al REA**, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa **pari a 15,00 euro.**

### Imprese che si iscrivono nel corso del 2023

**Le nuove imprese individuali iscritte** o annotate nella sezione speciale o nella **sezione ordinaria** ed i nuovi soggetti iscritti al REA **nel corso del 2023** sono tenuti al **versamento del tributo nelle misure sopra indicate**. Le **nuove imprese** che **determinano il reddito in base al fatturato**, invece, devono **il tributo pari a 100,00 euro**.

### Maggiorazioni applicate dalle singole Camere di Commercio

Le **predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio**. Le maggiorazioni riferite al **triennio 2023-2025** devono essere **deliberate dalle singole Camere di Commercio e dovranno essere autorizzate dal Ministero**. A tal fine, viene precisato che la sola delibera camerale **non consente alle Camere di Commercio interessate di richiedere alle imprese dall'1.1.2023 il diritto maggiorato**.

#### Osserva

Nel provvedimento autorizzatorio sarà prevista una **disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dall'1.1.2023** alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento.

### Modalità e termini di versamento

**Il diritto camerale è versato:**

- ✓ in **unica soluzione**;
- ✓ con il **modello F24**, utilizzando il codice **tributo "3850"** da indicare nella sezione **"IMU ed altri tributi locali"**.

#### Osserva

È possibile procedere al pagamento **anche attraverso la piattaforma pagoPA**.

Le **imprese di nuova iscrizione** possono **versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese** (art. 8 co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure **entro i successivi 30 giorni** (art. 4 co. 1 del DM 21.4.2011).

#### Osserva

Per **le imprese già iscritte in anni precedenti**, il **termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi** (art. 8 co. 2 del DM 11.5.2001 n. 359).

**Fine della Circolare N° 08/2023**